



COMUNE DI LEINI

C.A.P. 10040

PROVINCIA DI TORINO

Tel. 011 - 99.88.308

Codice Fiscale e Partita IVA 01777400019

Fax 011 - 99.88.350

e-mail: commercio@comune.leini.to.it

SETTORE FINANZIARI - UFFICIO COMMERCIO

ALLEGATO DELIBERAZIONE

CC/C.C. 31/10/2016, N° 46

IL SEGRETARIO GENERALE SUPLENTE



REGOLAMENTO PER LE SALE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMI 6 E 7 DEL R.D. 773/1931.

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'	pag. 3
ART. 2 - OBIETTIVI	pag. 3
ART. 3 - DEFINIZIONI	pag. 3
ART. 4 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO	pag. 6

TITOLO II - SALE DA GIOCO

ART. 5 - CRITERI PER L'APERTURA E TRASFERIMENTO DI SALA DA GIOCO E LA COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO	pag. 8
ART. 6 - OBBLIGHI PER I TITOLARI DI SALE DA GIOCO	pag. 9
ART. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER APERTURA O IL TRASFERIMENTO DI SALA DA GIOCO	pag. 9
ART. 8 - ORARI	pag. 10

TITOLO III - INSTALLAZIONE IN ESERCIZI GIA' AUTORIZZATI

ART. 9 - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO IN ESERCIZI GIA' IN POSSESSO DI LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86-88 del T.U.L.P.S.	pag. 12
ART. 10 - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO IN ESERCIZI COMMERCIALI	pag. 12

TITOLO IV - SANZIONI e NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 11 - SANZIONI	pag. 14
ART. 12 - NORME TRANSITORIE E FINALI	pag. 15

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina:

- i requisiti e le modalità per l'apertura e gestione di sale pubbliche (sale biliardo e altri giochi leciti) normalmente denominate "sala da gioco" ;
- i requisiti e le modalità per l'installazione, la gestione e l'uso degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., R.D. 18.06.1931 n. 773, da collocare negli esercizi non in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., nonché, le modalità per la loro gestione.

2. Il presente regolamento è finalizzato a prevenire il gioco d'azzardo patologico (GAP) ed a tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione nonché a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica, come previsto dalla L.R. n. 9 del 2 Maggio 2016 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico.

Art.2 – OBIETTIVI

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento sono sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 06.05.1940 n. 635, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema di contingentamento, del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.10.2003, del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007 nonché del decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011.

2. Il Comune di Leini, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo, nel rispetto della libertà dell'iniziativa economica privata sancita dall'art. 41 della Costituzione, di garantire il rispetto della sicurezza nei confronti delle categorie sociali più "sensibili" che hanno diritto ad essere maggiormente tutelate in quelli che sono deputati a luoghi di aggregazione, affinché la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito avvenga entro i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, la collettività, la sicurezza urbana, a tutela dei minori e delle fasce più a rischio della popolazione, promuovendo una forma responsabile e consapevole di accesso al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

3. Il Comune di Leini, altresì, intende rendere esecutiva ed applicabile, sul proprio territorio comunale, la Legge Regionale n. 9 del 2.5.2016, specialmente nelle parti di competenza delegata ai Comuni;

Art. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a. *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, (art. 86 Tulps) di seguito definita sala giochi, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);
- b. *giochi leciti*, si considerano tali:

- i. i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
- ii. gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
 - apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. new slot): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i

quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

c. apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;

d. giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

e. esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili di somministrazione alimenti e bevande (art. 86 del T.U.L.P.S.);
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili di somministrazione alimenti e bevande (art.86 del T.U.L.P.S.);
- stabilimenti balneari (art. 86 del T.U.L.P.S.);
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (art. 86 del T.U.L.P.S.);
- circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04.04.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ;
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito dalla L. 04.08.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31.01.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

f) superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

g) area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

h) esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, e dal D.Lgs. 59/2010;

i) area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

j) area separata: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

k) tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

l) tariffa del gioco: il costo della singola partita/o quello orario di utilizzo dell'apparecchio (es. per il biliardo), che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

m) gioco d'azzardo patologico (GAP): la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

Art. 4 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento (art. 88 Tulps), compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da trattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. Sono inoltre stabilite le seguenti prescrizioni:

- a) essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale, anche attraverso mezzi rimovibili. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
- b) non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati;

2. Il numero massimo di apparecchi di cui all'art 110 comma 6 T.U.L.P.S. installabili presso ogni esercizio è determinato dal Decreto del Direttore dell' Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011 e s.m.i. e da ogni altra norma atta a regolamentarne la quantità.

3. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio;

4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi;

5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le gallerie dei centri commerciali;
6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiama il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini similari ingannevoli;
7. Gli esercenti che detengono apparecchi automatici da intrattenimento previsti dall'art. 110 del T.u.l.p.s. hanno l'obbligo di esporre all'interno dei locali, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti vidimati dalla Questura di Torino.
8. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro hanno, altresì, l'obbligo di apporre a proprie spese, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso e riferimenti utili ai servizi di pubblica utilità nella lotta contro le dipendenze patologiche dal gioco, avente le caratteristiche e il testo riportato all'art. 7 del presente Regolamento. Inoltre il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio.
9. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.
10. Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente;

TITOLO II - SALE DA GIOCO

Art. 5 - CRITERI PER L'APERTURA E TRASFERIMENTO DI SALA DA GIOCO E LA COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO.

1. L'apertura di nuove sale pubbliche per gioco e il trasferimento di sede di quelle esistenti e/o la semplice collocazione di apparecchi per il gioco, di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in altri esercizi, è consentita qualora sia osservata la distanza minima di m. 500 rispetto ai seguenti luoghi sensibili:
 - a. istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - b. centri di formazione per giovani ed adulti;
 - c. luoghi di culto;
 - d. impianti sportivi;
 - e. ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
 - f. strutture ricettive per categorie protette, luoghi aggregazione giovanile ed oratori;
 - g. istituti di credito e sportelli bancomat;
 - h. esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
 - i. movicentro e stazioni ferroviarie;
 - j. centro anziani;
 - k. sale da ballo;
 - l. **strutture sanitarie e sociosanitarie;**
 - m. altri punti sensibili che la Giunta Comunale può individuare anche in tempi successivi e **approvati dal Consiglio Comunale**
2. La distanza minima è accertata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili. I locali devono essere esenti da barriere architettoniche in ottemperanza alla legge 13/89;
3. I locali devono essere dotati di servizi igienici di dimensioni idonee per la fruibilità da parte di soggetti disabili.
4. I locali devono rispettare le norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia e devono avere destinazione d'uso "commerciale".
5. Per l'insediamento di una sala da gioco deve essere soddisfatto il fabbisogno dei parcheggi, determinato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30.9.2010, secondo i Criteri Regionali di cui all'art. 8 della D.C.R. 08.02.2010 n. 85-13268, adottati per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande. Il fabbisogno dei posti a parcheggio così determinato è obbligatorio e non derogabile.

6. L'accesso alla sala destinata alle attività di cui al presente regolamento deve avvenire tramite l'ingresso principale dell'esercizio commerciale;
7. Non è consentito l'insediamento di sale da gioco al piano terra di edifici residenziali qualora ai piani superiori siano previste destinazioni abitative, salvo presentazione del nulla osta sottoscritto da tutti i proprietari e conduttori dello stabile o dall'Assemblea condominiale.
8. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco.
9. I congegni da trattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni.
10. E vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio della sale da gioco;

Art. 6 - OBBLIGHI PER I TITOLARI DI SALE DA GIOCO

1. I titolari degli esercizi di sala da gioco hanno l'obbligo di:
 - a. esporre all'interno dell'esercizio, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti vidimata dalla Questura;
 - b. rispettare gli orari d'esercizio stabiliti con ordinanza del Sindaco come previsto all'art. 8 del presente regolamento;
 - c. impedire l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S. ai minori di anni 18;
 - d. Apporre, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un avviso al pubblico - redatto a cura e spese dell'esercente -, che riporti la seguente dicitura:

IL GIOCO A VOLTE NON E' SOLO UN DIVERTIMENTO. SE IL GIOCO STA DIVENTANDO UN PROBLEMA, PUOI CHIEDERE AIUTO IN MODO GRATUITO CHIAMA L'ASL TO4 - Servizio SER.T di Settimo T.se ai numeri 011-8212517 - 011.8212502

Art. 7 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER APERTURA O IL TRASFERIMENTO DI SALA DA GIOCO.

1. Per l'apertura, la modifica sostanziale dei locali o il trasferimento di una sala da gioco occorre presentare al Comune apposita domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.u.l.p.s.), approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773, secondo la modulistica predisposta.
2. La domanda redatta in bollo (su originale), presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive in via telematica, deve contenere quanto segue:
 - a. Le generalità complete del richiedente, codice fiscale, residenza e/o altri recapiti; nel caso in cui il richiedente presenti l'istanza in qualità di Legale Rappresentante di società legalmente costituita, ragione sociale, sede legale ed operativa, codice fiscale, iscrizione CCIAA;

- b. Ubicazione dell'esercizio, agibilità e destinazione d'uso dei locali, capienza e titolo di disponibilità dei locali, indicazione della superficie destinata all'attività di sala giochi e di quella destinata ad altri usi, servizi ecc.;
- c. Indicazione dell'area privata destinata a parcheggio;
- d. Denominazione e/o insegna che si intende attribuire all'esercizio;
- e. Autocertificazione sul possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del R.D. 773/1931 e dagli artt. 1-3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 e s.m.i., da parte del richiedente o, in caso di società, da parte di tutti i soci amministratori delle società di persone e degli amministratori delle società di capitali.
- f. Autocertificazione dell'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67, del d.lgs. 159/2011 (antimafia) da parte del richiedente la licenza o, in caso di società, da parte di tutti i soci amministratori delle società di persone e degli amministratori delle società di capitali.
- g. Elenco degli apparecchi da gioco che si intende installare (in rapporto alla superficie dei locali e alle disposizioni vigenti);

3. A corredo della domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:

- Planimetria in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato, riportante le superfici e la loro destinazione (con indicata l'eventuale superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande) datata e firmata dal richiedente;
- Planimetria firmata da tecnico abilitato che asseveri la disponibilità dei parcheggi in conformità a quanto richiesto all'art. 5;
- dichiarazione, rilasciata da tecnico abilitato, di conformità degli impianti elettrici alla normativa vigente;
- dichiarazione/i rilasciata/e da tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei locali alle norme in materia di: edilizia e destinazione d'uso, abbattimento delle barriere architettoniche, sicurezza, prevenzione incendi, impatto acustico;
- atto d'impegno del titolare alla applicazione delle misure di cui all'art. 7.

4. Oltre quanto previsto ai punti precedenti del presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti di legge di rispondenza dei locali ai requisiti di carattere igienico-sanitario, urbanistico ed edilizio, di sorvegliabilità (ai sensi del D.M. n. 564/1992 modif. da D.M. 05.08.1994, n.534) e di rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.

Art. 8 – ORARI

1. L'orario di apertura della sala giochi e dell'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. è stabilito con ordinanza dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L., sulla base di comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al

rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute.

2. Il titolare della sala da gioco si dovrà conformare all'orario stabilito nella suddetta ordinanza nei tempi stabiliti dalla stessa e renderlo noto al pubblico mediante un cartello ben visibile all'interno e all'esterno del locale.
3. Eventuali cambi di orario, all'interno dell'orario stabilito dall'ordinanza del Sindaco, vanno altresì comunicati al Comune.
4. Gli orari ed eventuali prescrizioni, indicate nell'ordinanza del Sindaco, potranno essere successivamente rideterminati, qualora ne ricorrano i presupposti e validamente motivati.

TITOLO III - INSTALLAZIONE IN ESERCIZI GIA' AUTORIZZATI

Art. 9 - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO IN ESERCIZI GIA' IN POSSESSO DI LICENZE (DI CUI AGLI ARTT. 86-88 del T.U.L.P.S).

1. Agli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. (vedasi le definizioni all'art. 3), è consentito installare apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che:

- a) siano rispettate le distanze dai luoghi sensibili previste all'art. 5 c. 1 del presente Regolamento;
- b) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
- c) i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- d) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
- e) La superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio;
- f) È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici;

2. L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 86 e/o art. 88 dello stesso testo di legge, è stabilito con ordinanza dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L., sulla base di comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati.

Art. 10 - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO IN ESERCIZI COMMERCIALI

1. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali non compresi tra quelli indicati all'art. 9 del Presente regolamento su presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività allo Sportello Unico delle Attività Produttive, per via telematica, ed a condizione che:

- a. siano rispettate le distanze dai luoghi sensibili previste all'art. 5 c. 1 del presente Regolamento;

- b. Il richiedente/titolare sia in possesso dei requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione ai sensi del T.U.L.P.S.;
- c. sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
- d. i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- e. il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
- f. la superficie da considerare è esclusivamente la superficie di esercizio dell'attività;
- g. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi commerciali ivi trattati;

2. L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. in ogni esercizio commerciale, non compresi dall'art.9 del presente Regolamento, è stabilito con ordinanza dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L., sulla base di comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute. Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati.

TITOLO IV – SANZIONI e NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 11 - SANZIONI.

1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 5 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 6.000 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli;
2. Il mancato rispetto delle limitazione all'orario dell'esercizio del gioco di cui agli articoli 8,9,10 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931;
3. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 10 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 ad € 5.000,00;
4. La violazione del divieto di cui all'articolo 4 comma 3 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 6.000,00 per ogni apparecchio utilizzato;
5. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. n. 9 del 2 Maggio 2016, il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse;
6. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 5, il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 fino all'assolvimento dell'obbligo formativo;
7. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
8. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla Legge Regionale n. 9 del 2 Maggio 2016;

9. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
10. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
11. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata secondo le modalità di cui all'articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

Art.12 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9 del 05.05.2016, gestivano apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si devono adeguare a quanto previsto dall'articolo 5, entro i diciotto mesi successivi a tale data.
2. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9 del 05.05.2016 si devono adeguare a quanto previsto dall'articolo 5 entro i tre anni successivi a tale data ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.